



Città di Lucca

Amministrazione comunale
594/SC

Determinazione n. 2355 del 27/12/2017

**Oggetto: GARE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE "LUCCA 101" – REVOCA DEL BANDO DI GARA (COD. FAMIGLIA 5).
CIG 692756577B**


Il Dirigente

Premesso che

con determinazione dirigenziale n. 2519 del 28 dicembre 2016, in esito alla deliberazione dell'Assemblea di ATEM del 22.12.2016, l'Amministrazione comunale di Lucca, in qualità di Stazione Appaltante dell'ambito territoriale ATEM LUCCA101, ha:

- a) indetto la procedura ristretta per l'affidamento in concessione del Servizio di distribuzione del gas naturale per il predetto ambito per il periodo di dodici anni (12), per un importo contrattuale stimato di € 318.013.946,20 corrispondente ad un valore annuo del servizio stimato in € 26.501.162,18, da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in unico lotto e senza necessità di redigere, attesa la tipologia di contratto, il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
- b) approvato, a tutti gli effetti amministrativi, la seguente documentazione, conservata agli atti d'ufficio: il bando di gara e i relativi allegati di seguito elencati, l'allegato A: Elenco Comuni dell'ambito Lucca 101, l'allegato B: Dati significativi degli impianti di distribuzione gas distinti per i singoli Comuni dell'ambito Lucca 101, l'allegato C: Elenchi del personale uscente addetto alla gestione degli impianti di distribuzione distinti per i singoli gestori dell'ambito Lucca 101, l'allegato D: Domanda di partecipazione alla gara, l'allegato E: Documento Guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni (ex art. 9, c. 4 del regolamento sui criteri di gara), redatto sulla base delle linee guida programmatiche d'ambito recanti le condizioni minime di sviluppo e corredate dalla relativa analisi costi-benefici (ex art. 9, c. 3 del regolamento sui criteri di gara), l'allegato F: Schema del contratto di servizio, l'allegato G: Interventi di Efficientamento Energetico, il DGUE, il mod. dichiarazione su professionista ex R.D. 267/1942, il mod. dichiarazione impresa ausiliaria, il disciplinare di gara e relativi allegato B – Schema di Piano Industriale – Istruzioni per la redazione e la nota giustificativa;
- c) disposto di inviare all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e per il Sistema Idrico, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. 226/2011, per le osservazioni, il bando di gara, il disciplinare di gara, il Documento Guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni (ex art. 9, c. 4 del regolamento sui criteri di gara), corredate dalla relativa analisi costi-benefici (ex art. 9, c. 3 del regolamento sui criteri di gara)", la nota giustificativa di cui al comma 1 del medesimo articolo e lo schema del contratto di servizio, riservandosi alla luce di eventuali modifiche di apportare le variazioni necessarie;

L'AEEGSI da ultimo con nota PG 30634 del 21.09.2017 assunta al PG del Comune di Lucca n. 111826 in pari data, ha ribadito che *“la normativa definisce l'ordine di priorità circa il procedimento di verifica degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% e della verifica del bando e antepone il primo al secondo e stabilendo che gli esiti della verifica degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% debbano trovare riscontro nell'ambito del bando. Il bando di gara dovrebbe riportare valori di rimborso aggiornati ad una data più prossima a quella del medesimo bando*



che, a sua volta, dovrebbe essere immediatamente seguita dall'espletamento della gara, in modo tale da chiarire la quota parte degli importi stimati che potrebbero essere rivisti a consuntivo e riducendo di conseguenza l'incertezza sui soggetti che partecipano alla gara”;

l'Autorità ha rilevato fra l'altro che “la documentazione volta alla formulazione delle osservazioni sugli scostamenti VIR-RAB è pervenuta successivamente alla pubblicazione del bando, e che il medesimo bando è stato pubblicato decisamente prima dell'espletamento della gara, il cui iter risulterebbe peraltro sospeso” ed ha invitato la Stazione Appaltante “a correggere le criticità segnalate” con le già citate comunicazioni, “procedendo al ricalcolo dei valori di VIR oggetto di valutazione degli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% per ogni Comune interessato e successivamente modificare i valori di VIR riportati nel bando di gara” onde evitare che la Direzione presentasse all'Autorità di proporre “una delibera per la formazione delle osservazioni in tema di valutazione tra gli scostamenti tra VIR e RAB con giudizio di non idoneità dei valori dei VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari per ogni Comune interessato, osservazioni che si rifletteranno anche sul bando anch'esso, come noto, oggetto di valutazione da parte della scrivente Autorità”;


la Stazione Appaltante, ravvisata la complessità della gara d'ambito per il servizio di distribuzione del gas naturale, aveva inteso di concedere agli operatori economici interessati a partecipare alla procedura ristretta un periodo di almeno dieci mesi per la domanda di partecipazione;

le premesse del bando di gara hanno comunque precisato come la Stazione Appaltante si riservasse: “ il diritto di provvedere ad apportare agli atti di gara ed ai relativi allegati modifiche/integrazioni/aggiornamenti/revisioni che si dovessero rendere necessari a seguito della definitiva acquisizione ed elaborazione dei dati gestionali, nonché a seguito della eventuale formulazione di osservazioni da parte dell'Autorità per l'energia (...) la complessità degli adempimenti tecnici prodromici alla corretta formulazione dei documenti di gara, che mal si concilia con le stringenti tempistiche previste dalla normativa per la pubblicazione dei medesimi, ha impedito che, alla data di pubblicazione del presente bando, i dati gestionali venissero integralmente trasmessi e compiutamente elaborati, come previsto dal D.M. 226/2011 e dal D.M. 22/05/2014 e ha altresì impedito che risultasse formalmente conclusa l'interlocuzione con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;

con determinazione dirigenziale n. 141 del 2 febbraio 2017, il RUP ha poi pubblicato l'avviso attraverso il quale ha specificato che la Stazione Appaltante avrebbe individuato un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione a decorrere dalla data di fine interlocuzione con l'Autorità dell'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) - non inferiore a dieci mesi a decorrere dalla pubblicazione dello stesso - in modo da garantire a tutti i potenziali concorrenti di poter valutare la partecipazione alla procedura nel rispetto del medesimo periodo temporale previsto in sede di bando; nello specifico, qualora alla data del 15 ottobre 2017, la procedura di interlocuzione con l'Autorità, ancora non si fosse conclusa, la Stazione appaltante avrebbe provveduto d'ufficio a disporre un nuovo termine di presentazione della domanda, comunque spostato di almeno 10 mesi rispetto al termine del 31 ottobre 2017;

il termine di presentazione delle domande in tal senso è stato costantemente collegato alla garanzia di poter contare su un periodo di almeno dieci mesi (*considerato necessario al fine di consentire una adeguata valutazione a questi fini*) in ragione della necessità di attendere sia il risultato della verifica dell'Autorità per l'energia sullo scostamento VIR-RAB (*art. 11 delibera AEEGSI 310/2014/R/gas*), sia l'esame del bando di gara da parte della stessa Autorità (*art. 9.2 DM 12-11-2011, n. 226*);

con determinazione dirigenziale n. 1822 del 20 ottobre 2017, non essendo ancora conclusa la fase interlocutoria con l'Autorità per quanto concerne gli scostamenti VIR-RAB, in virtù dell'avviso anzi citato,



è stato differito al 31 agosto 2018 la scadenza di presentazione della domanda di partecipazione – fatta salva la possibilità di ulteriore differimento agli esiti della definizione del giudizio di idoneità da parte della AEEGSI, per garantire il periodo di dieci mesi ritenuto necessario agli operatori economici per effettuare un'adeguata valutazione;

il RUP della Stazione Appaltante tenuto conto della nota dell'Autorità ha comunque inteso rappresentare all'assemblea di ATEM la situazione chiedendone la convocazione e l'iscrizione all'ordine del giorno dei seguenti argomenti: “1. le *Determinazioni in ordine alla eventualità di revoca del bando di gara a seguito dell'interlocuzione avuta con l'AEEGSI sulla priorità adottata da questa Stazione Appaltante sulla modalità di pubblicazione del bando ossia di anteporlo alla trasmissione degli scostamenti VIR_RAB alla medesima Autorità* e 2. la *Stima dei nuovi costi da sostenere*”;

al riguardo, sui predetti argomenti si sono tenute due conferenze: una in data 27 ottobre e l'altra in data 20 dicembre 2017;

in data 20.12.2017 l'assemblea di ATEM Lucca101, correttamente costituita ai sensi dell'art. 6 della convenzione di ATEM in essere, ha deciso di revocare l'approvazione del bando di gara, dando mandato al RUP di procedere con le azioni di competenza;

per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 21_quinques della l. 241/1990;

DETERMINA


1 revocare il bando di gara ed i rispettivi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 21_quinques della legge 241/1990, così come da deliberazione assunta dall'Assemblea di ATEM Lucca101 in data 20.12.2017;

2 di pubblicare la revoca del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet dell'Amministrazione Comunale nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'Albo Pretorio online, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

3 di inviare il presente atto - via pec - ai Comuni facenti parte l'ATEM Lucca101, ai Gestori uscenti, all'Autorità dell'Energia Elettrica, del Gas e del Sistema Idrico (AEEGSI) ed alla Regione Toscana, in ragione del loro specifico interesse;

4 di significare che la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal d. lgs. 104/2010.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.



Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

U.O. C.1 - Centro Unico Acquisti, Provveditorato, Economato e Contratti